



**COMUNE DI MALEGNO**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

<b>NUMERO SETTORE</b>	73
<b>DATA</b>	18/12/2018

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRELIEVI - ANNO 2019. CIG ZE3264C09C.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Richiamati:**

- il decreto sindacale n. 4 del 03.06.2014, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio;
- il Bilancio Pluriennale 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del C.C. n. 12 del 29/03/2018;
- la deliberazione di G.C. n. 34 del 29/03/2018 di approvazione del PEG, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- l'art. 163, comma 3, del T.U. 267/2000, come modificato dal dlgs.126/2014;

**Visti** il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il vigente regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

**Richiamata** la legge 13/08/2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3 così come modificato dall'art. 7 del D.L.12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che l'Amministrazione comunale intende dare continuità anche per l'anno 2019 al servizio infermieristico di prelievi ematici, già erogato alla popolazione negli anni precedenti;

**Vista** la nota della cooperativa la Salute in Valle del 06/11/2018 (ns. prot. n. 6232 IV/4 del 07/11/2018) la quale comunica che i costi per l'anno 2019 rimangono invariati rispetto all'anno precedente e precisamente € 35,00 ogni 10 prelievi + €/ora 30,00 a cui va aggiunta l'IVA pari al 5%;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esercizio di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 che all'art. 36 dispone che le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o, per i lavori, in amministrazione diretta;

**Ritenuto** necessario procedere all'affidamento in questione avvalendosi di una ditta specializzata nel settore;

**Ritenuto**, quindi, di procedere attraverso l'affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce di attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità e



pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs 50/2016, ed individuato nella cooperativa La Salute in Valle, con sede a Ceto (BS), via Badetto, 28/A, P.I. 02536780980 l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

**Considerato** che, come da verifica effettuata, l'operatore economico è presente nella centrale regionale acquisti gestita da Arca Sintel Lombardia;

**Avviata** la procedura nell'ambito di Arca Sintel n° 105001589 in data 13/12/2018, inviata alla cooperativa sociale La Salute in Valle per "Gestione del servizio prelievi per l'anno 2019";

**Dato atto che** è stato effettuato tutto l'iter seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma SINTEL;

**Dato atto che** entro il termine ultimo è pervenuta l'accettazione da parte della ditta invitata Cooperativa La Salute in Valle, con sede in via Badetto n. 28/A in Ceto (BS) per la fornitura del servizio e che la stessa ha presentato la documentazione amministrativa e la relativa offerta economica che prevede un corrispettivo € 35,00 ogni 10 prelievi + €/ora 30,00 oltre all'iva di 5%, per un totale annuo complessivo di € 6.100,00 (seimilacento/00);

**Richiamati:**

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**Sottolineato** che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia, agli atti d'ufficio;

**Ritenuto** di approvare il menzionato verbale di gara (report), affidando contestualmente alla Cooperativa La Salute in Valle, con sede in via Badetto n. 28/A in Ceto (BS), il servizio di cui in oggetto;

**Preso atto** di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione alla Cooperativa La Salute in Valle, con sede in via Badetto n. 28/A in Badetto di Ceto (BS), nonché all'assunzione dell'impegno della spesa;

**Dato atto** che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **ZE3264C09C**;

**Visto**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 19/03/2019;

**Accertato** altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

**Dato atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D. Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012;

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

1. **Di approvare** il report della procedura n. 105001589 inerente l'affidamento diretto del servizio indicato in premessa, effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), accettato in toto dall'aggiudicatario;

2. **Di dare atto** che è stato effettuato tutto l'iter di gara seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma SINTEL e che il report relativo è depositato agli atti;
3. **Di dare atto** che la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione alla Cooperativa La Salute in Valle, con sede in via Badetto n. 28/A in Badetto di Ceto (BS) P. IVA 02536780980 dell'incarico del servizio di prelievi ematici per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, dando atto che l'offerta economica dell'aggiudicatario prevede un corrispettivo di € 35,00 ogni 10 prelievi, un corrispettivo di € 30,00 all'ora oltre all'iva di 5%, per un totale annuo complessivo di € 6.100,00;
4. **Di dare atto** che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;
5. **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, a favore della Cooperativa La Salute in Valle, la spesa di **€ 6.100,00** compresa IVA, imputando l'importo nel bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2019 al titolo 1 missione 12 programma 3 macro 3 cap. 1878;
6. **Di dare atto** che l'IVA di legge sarà imputata a bilancio e versata come previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
7. **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, punto 2;
8. **Di dare atto** che la ditta appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
9. **Di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line, nonché alla relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
10. **Di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Dott. Luigi Fadda**





**Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267: FAVOREVOLE**

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
538	12031.03.018780	COOPERATIVA LA SALUTE IN VALLE	2019	6.100,00

**Osservazioni:**

Data Esecutività: 18/12/2018



**Il responsabile del servizio  
Finanziario**

Rosanna Guarinoni

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 16/1/2019 al 29/1/2019



**Il Responsabile del Servizio**

Dott. Luigi Fadda

